



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA - S.U.A.P.
Ufficio Commercio

ORDINANZA N° 120

Prot. N. 17381 del 24/10/2016

Gent.ma Sig.a ZHOU Xingxing
Via Camino, 1
10152 **TORINO**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che la S.V. è titolare di autorizzazione n° 172311209001098 per il commercio su area pubblica rilasciata da questo Comune in data 31.12.2009 unitamente a concessione del posteggio n° 41 in Piazza Martiri della Libertà;

Preso atto che:

- a) l'art. 29 - comma 4 - del D.Lgs 114/98 stabilisce la revoca dell'autorizzazione nel caso di decadenza del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- b) il titolo II° - art. 2 - della D.G.R. 02.04.2001 - n° 32-2642 - dispone che, per i mercati a cadenza settimanale, la decadenza opera a partire dalla 18^a settimana.
- c) è consentito al Comune, ai sensi del titolo VI° - art. 3 - della D.G.R. 02.04.2001 - n° 32-2642 -, di valutare discrezionalmente la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, in casi eccezionali debitamente comprovati, fino ad un periodo massimo di assenza di un anno.
- d) il vigente Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche all'art. 24 - comma 1 - prevede: "Gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione di posteggio decennale, i quali, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per un tempo complessivamente superiore a 4 mesi ovvero a 17 giornate nell'anno solare se titolari di concessione di posteggio con previsione di impegno per tutto l'anno o per un tempo ridotto in proporzione all'utilizzo della concessione in caso siano concessionari di posteggio con impiego articolato su un periodo inferiore all'anno, decadono automaticamente dalla concessione del posteggio".
- e) il Capo II della D.G.R. 26.07.2010 n° 20-380 così come modificata dalla D.G.R. 28.02.2011 n° 39-1610 prevede, in caso di inadempienza contributiva, la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione;

Atteso che da verifiche effettuate emergeva che la S.V. aveva superato le 17 assenze nel mercato settimanale del giovedì sul territorio comunale alla data del 04.06.2015;

Richiamate le NS/ comunicazioni:

- n° 11901 di prot. del 05.08.2015 con la quale si invitava la S.V. a comprovare eventuali gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività, a cui non è seguito riscontro;
- n° 230 di prot. dell'8.01.2016 di avvio procedimento di revoca dell'autorizzazione n° 172311209001098 e relativa concessione di posteggio, intestate alla S.V.;

Accertato che all'attualità non risulta l'utilizzo del posteggio n° 41 di Piazza Martiri della Libertà da parte della S.V.;

Ritenuto pertanto procedere a revoca dell'autorizzazione n° 172311209001098 in data 31.12.2009 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica nel giorno del giovedì, con contestuale decadenza della concessione del posteggio mercatale n° 41 in Piazza Martiri della Libertà.

Visto:

- il D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m. e i.;
- il D.Lgs 31.03.1998 n° 114 e s.m. e i.;
- la L.R. 12.11.1999 n° 28 e s.m. e i.;
- la D.G.R. 02.04.2001 n° 32-2642;
- la D.G.R. 26.07.2010 n° 20-380 e s.m. e i.;
- la D.C.C. n° 67 del 30.11.2007 avente ad oggetto: "Reistituzione del mercato settimanale, ai sensi D.G.R. n° 32/3642 del 02/04/2001 per adeguamento alle tipologie individuate negli artt. 3 e 4 della D.C.R. n° 626-3799 del 01/03/2000";
- la D.C.C. n° 68 del 30.11.2007 avente ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento del commercio su are pubbliche";

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 29 - comma 4 - lett. B) - del D.Lgs 31.03.1998 n° 114, del Titolo III° - Capo II° e del Titolo IV - Capo VI° - della D.G.R. 02.04.2001 n° 32-2642 -, del Capo II della D.G.R. 26.07.2010 n° 20-380 così come modificata dalla D.G.R. 28.02.2011 n° 39-1610 e del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, la decadenza automatica della concessione del posteggio mercatale n° 41 in Piazza Martiri della Libertà nel giorno del giovedì assegnato alla sig.ra ZHOU Xingxing, e la revoca dell'autorizzazione n° 172311209001098 in data 31.12.2009 per l'esercizio dell'attività nel posteggio succitato.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

CUORGNE', li 24/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)

